

**Regolamento della Consulta degli Studenti
del Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni" di Bari**

Il Presidente

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508;
VISTO il DPR 28.02.2003 n. 132;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Bari;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 19 febbraio 2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.27 del 7 marzo 2014;

adotta il seguente Regolamento

TITOLO I - DEFINIZIONI

Art.1

Ambito di applicazione

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari è l'Organo elettivo di rappresentanza degli Studenti, ai sensi dell'art.12 del D.P.R n.132/2003.

Art.2

Composizione e durata

1. La Consulta è costituita da un numero di rappresentanti eletti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. n.132/2003.
2. La Consulta può nominare i suoi rappresentanti in seno agli Organi di governo dell'Istituto secondo quanto sancito dall'art.12, comma 1 del D.P.R. n.132/2003.
3. Il mandato della Consulta è di durata triennale.
4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i, l'incarico è affidato allo/agli Studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia di questi ultimi, o qualora le condizioni per essere rappresentanti siano nel frattempo venute meno, o si sia esaurita la graduatoria elettorale, si procede ad elezione suppletiva. Eventuali Studenti, così integrati nella Consulta, cessano il proprio operato allo scadere del mandato della Consulta.

Art.3

Funzioni e attività



1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli Organi di governo del Conservatorio con particolare riferimento:
 - a) alla programmazione dell'Offerta Formativa;
 - b) alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - c) all'organizzazione e alle dotazioni didattiche;
 - d) ai servizi per gli Studenti;
 - e) alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.
2. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli Studenti.
3. L'Amministrazione del Conservatorio assicura alla Consulta i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal presente Regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

Art.4

Cariche interne

1. La Consulta nomina tra i suoi componenti un Presidente.
2. Il Presidente nomina tra i componenti della Consulta un Vicepresidente a cui affida la gestione delle riunioni della stessa in caso di assenza.
3. All'inizio di ogni seduta della Consulta il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che ha il compito di riportare su apposito verbale quanto detto, stabilito e approvato durante la riunione.

Art.5

Il Presidente

Il Presidente:

- a) Convoca, presiede e modera le sedute ordinarie e straordinarie della Consulta;
- b) Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Consulta;
- c) Convoca, presiede e modera le Assemblee degli Studenti;
- e) Cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio.

Art.6

Convocazione delle sedute

1. La convocazione, depositata presso i competenti uffici dell'Istituto, viene inviata a mezzo di posta elettronica ai membri della Consulta e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta (individuato all'interno dell'Istituto) ed è notificata agli interessati con almeno sette giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
2. La Consulta si riunisce almeno una volta al mese durante un anno accademico oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro cinque giorni lavorativi, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.



3. In casi di comprovata urgenza la convocazione può essere comunicata dopo il termine previsto dal comma 1, purché non superi le ventiquattro ore precedenti l'orario fissato per la seduta.
4. La Consulta può autoconvocarsi a nuova data durante la seduta. In questo caso si prescinde dai tempi di preavviso, ferme restando le modalità di convocazione per i membri assenti.

Art.7

Ordine del giorno

1. All'apertura della seduta ciascun membro della Consulta può richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, con anticipo sulla seduta, trasmette a ciascun membro della Consulta tutta la documentazione utile all'acquisizione di ogni necessario ed opportuno elemento di giudizio sulla materia in discussione.

Art.8

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione se e fino a che ad esse sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica; in seconda convocazione se e fino a che ad esse sia presente almeno un terzo dei componenti.
2. Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Per le elezioni svolte con scrutinio palese e, in caso di parità, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.

Art.9

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata almeno due volte nel corso dell'anno accademico e con almeno quindici giorni di preavviso.
2. La convocazione dell'Assemblea viene affissa all'Albo d'Istituto, oltre che pubblicata su apposita area sul sito web del Conservatorio, e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo (individuato all'interno dell'Istituto).
3. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta, o da chi ne fa le veci, il quale nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
4. All'Assemblea degli Studenti sono invitati a partecipare i soli Studenti dell'Istituzione.
5. La votazione delle delibere è per alzata di mano o a scrutinio segreto, ove ritenuto necessario dalla Consulta.
6. Gli studenti possono richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea da parte del Direttore tramite una richiesta firmata da almeno 50 Studenti maggiorenni regolarmente iscritti.

Art.10

Cessazione anticipata della carica di rappresentante e di membro della Consulta

1. La cessazione anticipata della carica di rappresentante degli studenti si verifica nel caso in cui:



- a) il componente della Consulta abbia completato il proprio percorso di studi o abbia deciso di interrompere volontariamente gli studi;
 - b) il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di uno dei componenti della Consulta;
 - c) per un numero di assenze ingiustificate superiore a cinque alle sedute della Consulta all'interno di un anno accademico.
2. La Consulta si avvale della facoltà di verificare l'operato dei propri rappresentanti, fatta eccezione per il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di constatate mancanze si riserva di rivedere l'assegnazione dell'incarico affidato.
3. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei componenti, la Consulta decade e si procede all'indizione di nuove elezioni.
4. Nel caso si verifichino i suddetti casi si procede all'integrazione, secondo il comma 4 dell'art.2, del/i posto/i resisi vacante/i con l'indizione di nuove elezioni. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Consulta.

Art.11

Comunicazione con gli organi istituzionali

1. La Consulta si interfaccia con gli altri organi istituzionali del Conservatorio mediante canale di comunicazione ufficiale.

TITOLO III -

PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art.12

Generalità

1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio la Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:
 - due in seno al Consiglio Accademico;
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico restano in carica fino alla scadenza del mandato della Consulta, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli Studenti.
3. La Consulta nomina i rappresentanti nei Consigli di Scuola. Questo incarico ha durata annuale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.13

Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.



2. Estratti dei verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni della Consulta, riunioni dei Comitati, redazioni studentesche) vengono affissi all'Albo d'Istituto e online, o presso l'apposita bacheca della Consulta.
3. Su richiesta scritta rivolta al Presidente della Consulta si rendono consultabili i verbali delle sedute della stessa.
4. I verbali devono restare affissi per un numero di giorni non inferiore a dieci sulla bacheca del Conservatorio.

Art.14

Vigenza e modifiche del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.P.R. n. 132/2003, sentito il Consiglio Accademico, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono approvate a maggioranza assoluta dai componenti della Consulta. Sentito il Consiglio Accademico, queste vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Si riterrà abrogata qualsiasi disposizione contenuta in questo Regolamento che dovesse risultare in contrasto con le norme dell'adottando Regolamento Generale del Conservatorio.

Prot.n. 4940
Bari, 07/04/2014

**Il Presidente
dott. Pietro Centrone**

